Contratti - Convenzioni 4400/2026 - Prot. n. 0298046 del 13/11/2026 - [UOR: INTSTUD - Classif. V/6]

CONVENZIONE EX ART. 40 LEGGE 247/2012

TRA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE con sede in Firenze, Viale Guidoni 61, C.F. 80012190486, in persona del Presidente Avv. Sergio Paparo (di seguito per brevità anche "Ordine");

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA con sede in Lucca, Via Galli Tassi 61, C.F. 80005260460, in persona della Presidente Avv. Flaviano Dal Lago (di seguito per brevità anche "Ordine");

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA con sede in Pistoia, Piazza del Duomo 6, C.F. 90031030472, in persona della Presidente Avv. Federico Rosellini (di seguito per brevità anche "Ordine");

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PRATO con sede in Prato, Piazzale Falcone e Borsellino 8, C.F. 84032320487, in persona del Presidente Avv. Marco Barone (di seguito per brevità anche "Ordine");

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE con sede Piazza San Marco 4 Firenze, C.F.01279680480, in persona della Rettrice e sua rappresentante legale Prof.ssa Alessandra Petrucci (di seguito per brevità anche "Università");

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE (DSG) DELL' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE con sede in Via delle Pandette 35 Firenze, in persona della Direttrice di Dipartimento Prof.ssa Irene Stolzi (di seguito per brevità anche "Dipartimento");

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE con sede in Via delle Pandette 32 Firenze, in persona della Presidente Prof.ssa Chiara Cudia (di seguito per brevità anche "Scuola");

PER

L'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico (LMG-01)

VISTI

- l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

- l'art. 41 della medesima legge, che al comma 6, lett. d), prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- Decreto del Ministero della Giustizia 17/03/2016 n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense);

- la Convenzione Quadro stipulata in data 24.2.2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 40, comma 1 della legge n. 247/12, disciplina, ai sensi dell'art. 41 comma 6 medesima legge e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero della Giustizia 17/03/2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense nell'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle lauree Magistrali in Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre.

2. Il periodo di tirocinio può essere anche inferiore al semestre purché il periodo più breve venga approvato dal Consiglio dell'Ordine di riferimento.

3. Eventuali ulteriori convenzioni tra le parti anche ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Convenzione quadro, attuative della presente, possono prevedere forme di collaborazione e coordinamento anche con associazioni forensi e con terzi.

4. Ai fini della presente Convenzione, con il termine "legge" si intende la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, per "regolamento" il DM 17.3.2016 n. 70.

Art. 2 - Anticipazione del tirocinio

1. L'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense prima del conseguimento del diploma di laurea è consentita allo studente:

a) iscritto all'ultimo anno del corso di laurea LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza;

b) in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni;

c) che abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/0I); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione Europea (IUS/14).

2. L' Ufficio di Presidenza della Scuola di Giurisprudenza rilascia allo studente l'attestato del possesso dei requisiti di cui al comma 1 con l'indicazione del tutor accademico designato tra i docenti afferenti alle strutture medesime.

3. L'attestato di cui al comma precedente è presentato dallo studente al Consiglio dell'Ordine al quale questi richiede l'iscrizione nell'apposito registro.

Art. 3 - Elenco degli studi legali

1. L'Ordine predispone e aggiorna l'elenco degli avvocati, in possesso dei requisiti di legge, che hanno dichiarato la disponibilità ad accogliere praticanti per lo svolgimento del periodo di tirocinio anticipato, indicando i settori di competenza professionale.

Art. 4 - Domanda di anticipazione del tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto l'avvocato nel cui studio sarà svolto il periodo di tirocinio ed è altresì corredata:

a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.PR. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:

- di cui all'articolo 2 della presente convenzione;
- di cui all'articolo 17 comma 1, lettere a), d), f), g) ed h) della legge n. 247/12;

b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si prevede lo svolgimento del tirocinio;

c) dall'attestato di cui all'art. 2 comma 3 della presente convenzione;

d) da specifico progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine competente, dal professionista presso il quale è previsto lo svolgimento del tirocinio, dal tutor accademico e dal Presidente della Scuola o dal Direttore del Dipartimento.

2. Il Consiglio dell'Ordine, esamina la domanda e verificata la sussistenza di tutti i requisiti delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.

Art. 5 - Svolgimento del semestre anticipato

1. Il semestre anticipato (o il periodo più breve che sia stato eventualmente autorizzato dall'Ordine di riferimento) di tirocinio è svolto con l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore settimanali e con la partecipazione ad almeno 12 udienze, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività previsti da specifico progetto formativo e con modalità che consentano la proficua prosecuzione del corso di studi.

2. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione, il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della Legge 247/2012.

3. Ai fini di cui al comma 2, i Consigli dell'Ordine curano la predisposizione di percorsi formativi gratuiti, a contenuto professionalizzante, per almeno 50 ore, avvalendosi anche del corpo docente dei corsi di formazione di cui all'art. 43 della Legge. La Scuola di Giurisprudenza attribuisce alla frequenza di tali corsi, previa verifica finale, crediti formativi universitari (CFU) liberi.

4. Il Tutor accademico e il Consiglio dell'Ordine, tramite un suo delegato, vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio.

5. L'avvocato presso cui si svolge il tirocinio ne cura l'effettivo carattere formativo, privilegiando il coinvolgimento del praticante nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.

6. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.

7. Nei casi in cui lo studente tirocinante non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza non provveda, entro sessanta giorni successivi, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.

9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11 della legge, il tirocinio del praticante studente universitario non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.

10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e le norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 247/12, ed è soggetto al potere disciplinare degli organi disciplinari forensi.

Art. 6 - Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, con l'elenco delle udienze alle quali ha partecipato e l'indicazione dell'attività ivi svolta, che deve essere vidimata dall'avvocato e, per quanto di competenza, dal tutor accademico e depositata presso il Consiglio dell'Ordine.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale o del periodo più breve eventualmente autorizzato.
Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso, il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge n. 247/12.

Art. 7 - Durata e rinnovo

La presente convenzione, decorrente dall'anno accademico 2026/2027, ha la durata di 4 (quattro) anni accademici ed è rinnovabile espressamente per un uguale periodo, previa delibera dei competenti Organi.
La presente convenzione può essere risolta da ciascuna parte prima dell'inizio di ogni anno accademico mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare entro il mese di marzo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, lì

Ordine degli Avvocati di Firenze
il Presidente, Avv. Sergio Paparo

PAPARO SERGIO
2026.09.23 09:45:24
CN=PAPARO SERGIO
C=IT
O=ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
2.5.4.97=VATIT-80012190480
RSA/2048 bits

Università degli Studi di Firenze
la Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci

Firmato digitalmente da VALENTINA PAPA
Data: 31/08/2026 09:26:42 CEST

Ordine degli Avvocati di Prato
il Presidente, Avv. Marco Barone

ID MARCO BARONE
29/10/2026 12:03:47 UTC+0100

Ordine degli Avvocati di Pistoia
il Presidente, Avv. Federico Rosellini

ROSELLINI FEDERICO
2026.11.04 13:12:59
CN=ROSELLINI FEDERICO
C=IT
2.5.4.4=ROSELLINI
2.5.4.42=FEDERICO

Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Università degli Studi di Firenze)
la Direttrice, Prof.ssa Irene Stolzi

Irene Stolzi
04.09.2026 08:19:00
GMT+02:00

Ordine degli Avvocati di Lucca
il Presidente, Avv. Flaviano Dal Lago

FLAVIANO
DAL LAGO
03.10.2026
10:45:12
GMT+02:00

Scuola di Giurisprudenza
(Università degli Studi di Firenze)
la Presidente, Prof.ssa Chiara Cudia

Firmato
digitalmente da
CHIARA CUDIA
Data: 03/09/2026
09:14:03 CEST